

L'Amministratore, oltre ai compiti avanti menzionati, adotta, in casi di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'Amministratore è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio dell'attività svolta ed è soggetto alle disposizioni previste dal Codice Civile per gli amministratori delle S.p.A.

In caso di **assenza** o impedimento dell'Amministratore, le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età, il quale è abilitato a svolgere solo gli **atti di gestione corrente** e quelli **urgenti ed indifferibili**, salvo ratifica da parte dell'Amministratore.

I requisiti soggettivi e professionali nonché le eventuali cause di ineleggibilità, di decadenza, di sostituzione commissariale (totale ovvero ad acta) sono disciplinate dallo Statuto e dal Cod. Civ. (artt. 2397 e ss.) e dalle altre norme di diritto pubblico che presiedono il funzionamento degli organi di enti pubblici. Ai sensi del Cod. Civ. sono disciplinate, tra l'altro, le cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2399 Cod. Civ.), la cessazione dall'ufficio (art. 2400 Cod. Civ.), la sostituzione (art. 2401).

- 3.11 Con rinvio alla più puntuale illustrazione del paragrafo 9, si ricorda che il **Collegio dei Revisori (C.R.)** soggiace alle disposizioni del Cod. Civ. applicabili ai sindaci, in quanto compatibili. Il C.R. è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la durata di cinque anni. Il Presidente e un membro supplente sono designati del Ministro dell'Economia e delle Finanze; tutti i membri sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del D.L.gs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero tra

persone in possesso di specifica professionalità.

Prescrive l'art. 8, comma 4, D.L.gs. 143/94 che **«il C.R. verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi ed uffici dell'Ente»**.

«Il C.R. riferisce all'Amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi e, nei casi più gravi, informa il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti».

«Il C.R., in sede di esame del bilancio consuntivo, **“certifica lo stato di attuazione del programma”**, concordato col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. **Certifica**, altresì, **“la corretta gestione dei fondi comunitari”**».

- 3.12 Il C.R., sempre in virtù della legge e dello Statuto, esplica il controllo di gestione, contabile e finanziario sull'Ente, secondo la legge istitutiva 143/94, lo Statuto (D.P.R. 389/2001) e gli artt. 2397 e ss. Cod. Civ., nonché le disposizioni degli altri **regolamenti interni. Tale controllo comprende, tra l'altro, le verifiche di cassa con cadenza trimestrale; la redazione della relazione sui bilanci (economico e finanziario); la tempestiva segnalazione** di eventuali irregolarità della gestione contabile con la formulazione delle relative proposte migliorative. L'interpretazione logico-sistematica delle norme riguardanti l'approvazione dei bilanci (economico e finanziario) va condotta nel rispetto dell'autonomia amministrativo-contabile dell'ANAS. In tale prospettiva la relazione del C.R. deve essere presentata prima e **non successivamente** alla delibera approvativa dei bilanci adottata dal Consiglio per consentire a quest'ultimo di determinarsi compiutamente dopo aver preso visione degli orientamenti espressi dal C.R.

f) Il commissariamento dell'Ente

3.13 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 14 novembre 2001, l'Ente è stato commissariato in quanto l'Amministratore ed i Consiglieri avevano rassegnato le proprie dimissioni. L'**evento** per le sue **eccezionali caratteristiche** merita di essere dettagliatamente puntualizzato, a causa del disposto pagamento di un determinato compenso, che il contabile ha pagato **su ordine** del Ministro.

3.14 Per una completa conoscenza della vicenda si segnalano sommariamente i seguenti elementi.

3.15 **Con due mandati di pagamento 28 settembre 2001**, emessi a firma del contabile, sono stati corrisposti all'ex Amministratore le somme di L. 1.580.000.000 (cfr. All. n. 4), pari a € 816.001,90, nonché L. 800.000.000, pari a € 413.165,52, (cfr. All. n. 5) in esecuzione **dell'ordine** emanato dal Ministro con lettera del 27 settembre 2001 indirizzata all'ANAS (Direzione Amministrativa e Finanziaria). In ordine ai suddetti mandati di pagamento è stato operata la ritenuta in misura del 20,95%, ai sensi dell'art. 17, comma 4bis del D.P.R. 917/86.

3.16 Con lettera datata 27 settembre 2001, indirizzata all'ANAS (Direzione Amministrativa e Finanziaria), il **competente Ministro** ha trasmesso l'accordo stipulato, in data 27 settembre 2001, con l'ex Amministratore, (riportato in appendice 1) **«affinché abbia immediata ed effettiva esecuzione»**, con

la contestuale precisazione che la quantificazione dei compensi era stata eseguita con l'originario decreto di determinazione emanato in data 7 aprile 1994 ed **«in luogo del decreto che avrebbe dovuto essere emanato in virtù del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2000 per la determinazione del compenso»** (cfr. All. n. 6).

- 3.17 Con l'accordo surriferito, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato a corrispondere all'ex Amministratore dell'ANAS, le seguenti somme per le causali a fianco indicate.
- a) **L. 1.580.000.000, pari a € 816.001,90, a titolo «risarcitorio/transattivo»**, quantificato consensualmente, pari alle indennità spettanti ai sensi dell'art. 19, commi 11 ultimo alinea e 15 nonché dell'art. 23 del CCNL per i dirigenti ANAS (cfr. All. n. 7), in un'unica soluzione, al lordo delle ritenute di legge, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - b) **L. 800.000.000, pari a € 413.165,52, «a titolo risarcitorio/transattivo»**, relativamente alle questioni di cui al punto g) dell'accordo in questione (riguardante l'adeguamento del compenso, stabilito con il decreto di nomina in L. 350.000.000 pari a € 180.759,91);
 - c) **L. 100.000.000/semestre pari a € 51.645,68** per tre anni (globalmente L. 600.000.000 pari a € 309.874,13) per il «patto di fedeltà»;
 - d) **L. 200.000.000/anno pari a € 103.291,37** per tre anni (globalmente L. 600.000.000 pari a € 309.874,13) per futuri incarichi di consulenza da affidare a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in esame (27 settembre 2001).

3.18 In totale, la «risoluzione consensuale» del mandato di Amministratore dell'ANAS comporta l'erogazione a carico dell'Ente di L. 3,580 mld pari a € 1.848.915,6.

3.19 Oltre ai suddetti importi, l'ANAS ha provveduto a corrispondere ancora **L. 204.000.000 pari a € 105.357,20**, quale trattamento di fine rapporto in misura del 95% (cfr. All. n. 8). Infine, sono stati liquidati anche **L. 59.571.744 pari a € 30.766,24** a titolo di «ferie non godute» e **L. 20.379.807 pari a € 10.525,29** a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2001 (cfr. All. n. 9) e **L. 1.509.615 (€ 779,65)**, a titolo d'integrazione del TFR.

Globalmente, l'ex Amministratore è beneficiario di L. 3.865.461.166 (€ 1.996.344,17).

3.20 Risulta anche che nei confronti degli altri componenti del Consiglio dell'ANAS è stato stipulato un **analogo «accordo»**, sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la **corresponsione ai consiglieri dell'ANAS di L. 650.000.000 pari a € 335.696,98 per dimissione volontaria dall'incarico.**

3.21 Il Collegio dei Revisori, interpellato dal Magistrato delegato al controllo dell'ANAS (con. nota 10/01 del 15 ottobre 2001), ha interessato il Gabinetto delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario straordinario dell'ANAS affinché fosse fornito **«ogni utile elemento informativo che giustifichi sul piano della**

legalità la procedura amministrativa adottata tenendo conto della natura di Ente pubblico dell'ANAS», in quanto il Collegio non aveva rinvenuto «fattispecie tipizzate né espliciti fondamenti normativi a supporto delle piena legittimità dei provvedimenti adottati e delle connesse procedure contabili-finanziarie» (cfr. All. n. 10).

- 3.22 Il Commissario straordinario dell'ANAS ebbe a segnalare con la nota 7 gennaio 2002 (cfr. All. n. 11) che le variazioni di bilancio apportate per il pagamento degli emolumenti all'ex Amministratore erano suffragate da specifica documentazione, inerente ad atti formali e da relazioni che ne illustrano l'esigenza, e che **«l'atto non fu sottoposto al Consiglio dell'Ente poiché i Consiglieri medesimi avevano nel frattempo presentato le dimissioni. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del potere conferito al Dott. D'Angiolino con lettera del 9 ottobre 2001 prot. 405528/33 del Ministero vigilante i provvedimenti sono stati resi esecutivi dal destinatario della citata lettera»** (cfr. All. n. 12).

- 3.23 Con successiva lettera datata 6 febbraio 2002, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento OO. PP. ed Edilizia) nonché al Gabinetto dello stesso Dicastero e al Commissario straordinario dell'ANAS, il Collegio dei Revisori faceva presente **da un lato, di non avere avuto ancora gli elementi richiesti e che non riteneva sufficiente le spiegazioni fornite dal Commissario straordinario; e ciò «per aver contezza delle motivazioni giuridiche che hanno sostenuto la legittimità degli atti stessi»,** ricordando

di aver suggerito con nota 799 del 16 gennaio 2001 di acquisire **dall'Avvocatura Generale dello Stato un necessario parere** (cfr. All. n. 13).

- 3.24 Il Magistrato delegato al controllo interessò della questione il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per conoscenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze (cfr. nota del 30 novembre 2001, in All. n. 14).
- 3.25 Tale comunicazione precisava che «allo scopo di poter riferire doverosamente alla competente Sezione della Corte dei Conti i complessi profili della questione, diveniva necessario avere conoscenza dei **riferimenti e delle notazioni di natura giuridica in ordine alla legittimità dell'accordo in questione, specie per quanto attiene alle regole che disciplinano gli incarichi degli amministratori degli enti pubblici, e la ripartizione ovvero il concorso delle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 7 D.L.gs. 26 febbraio 1994, n. 143) e del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 5 D.L.gs. 143/94)** in ordine ai poteri di nomina e di risoluzione anticipata del mandato nonché di fissazione degli emolumenti degli Organi dell'Ente». Con la stessa lettera, fu precisato che in considerazione della necessità di completare la documentazione riguardante il caso in esame, **fosse necessario acquisire la «copia conforme dell'atto di dimissioni dalla carica di Amministratore dell'Ente, in quanto l'ANAS ha dichiarato di non essere in possesso di tale atto, fondamentale per le erogazioni in precedenza citate»**. Fu, infine, sottolineata l'urgenza.

3.26 Con provvedimento del 14 novembre 2001, il D.P.C.M. ha provveduto a commissariare l'ANAS ai sensi dell'art.25 dello Statuto (cfr. All. n. 15).

L'atto di dimissioni non è stato mai trasmesso, mentre sono state prodotte le dimissioni dei componenti del Consiglio.

3.27. Il Consiglio dell'Ente, nella seduta del 21 marzo 2002, dopo aver ascoltato l'informativa del Presidente in merito alle dimissioni del Presidente Amministratore e del precedente Consiglio, ha preso atto delle motivazioni addotte nell'ampia relazione del Presidente, in ordine alle procedure seguite dall'Autorità vigilante intervenuta in via surrogatoria, ed alle ragioni e motivi degli atti negoziali adottati nell'esclusivo interesse dell'Ente, salva ogni determinazione che dovesse essere assunta al proposito dal competente Organo di controllo (cfr. All. n. 16).

3.28 Con lettera 1 febbraio 2002 (cfr. All. n. 17) il Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso il parere espresso in materia dal Dipartimento RGS, secondo cui **«in ordine all'adeguamento dei compensi proposti dall'allora Ministro dei LL.PP. pro-tempore con nota 5671/01 del 12 marzo 2001, la richiesta non ha avuto ulteriore seguito poiché avanzata nelle more del perfezionamento dei criteri fissati con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001»**.

Nella stessa nota la RGS precisa che la successiva circolare del Segretariato Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2001, integrativa della citata direttiva, ha previsto **l'azzeramento** di tutte le istanze formulate «con criteri non

rispondenti a quelli indicati dalla direttiva medesima e la loro riproposizione aggiornata che, nel caso di specie, non risulta avvenuta».

- 3.29 L'Avvocatura Generale dello Stato, con nota del 29 aprile 2002 (prot. n. 041682), ha comunicato di non potersi pronunciare in quanto i profili di legittimità degli accordi raggiunti con l'ex Amministratore e con gli altri componenti del Consiglio dell'ANAS, in occasione della risoluzione dei loro rapporti con l'Ente, sono attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

In tale situazione l'Avvocatura Generale dello Stato non ritiene – senza porre in essere una ipotesi di inopportuna interferenza con l'attività dell'organo di controllo contabile- di poter valutare a sua volta la legittimità degli accordi cui si è pervenuti sulla base della sola consulenza dei legali degli interessati.

Specifica infine l'organo legale che neppure le clausole di cui ai punti 14 e 15 dell'accordo concluso con l'ex Amministratore e 7 e 8 degli accordi conclusi con gli altri consiglieri, in caso di eventuale ritiro o inadempimento degli accordi raggiunti, potrebbero essere invocate ove – in ipotesi- venissero ritenuti non conformi a diritto gli accordi in questione.

- 3.30. Il Ministero vigilante con nota del 18 giugno 2002, nel trasmettere suddetto parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha precisato che, ai fini della correttezza dell'azione amministrativa e fino al pronunciamento della Corte dei conti consiglia all'Ente di iscrivere in partita provvisoria, tra gli imprevisti di bilancio, la necessaria provvista finanziaria (sia per la parte già utilizzata che per quella sospesa) ponendo in essere gli adempimenti per l'approvazione del bilancio consuntivo 2001

Cfr. appendice n. 2).

3.31. **Gli accordi intervenuti con l'ex Amministratore e con i componenti del Consiglio non sembrano avere precedenti**, costituendo un'**assoluta novità** nel settore degli enti pubblici ovvero delle S.p.A. a partecipazione statale; esso, poi, è stato concluso quale **contropartita delle «dimissioni volontarie»** dell'Amministratore, al pari di quanto avvenuto con gli altri componenti del Consiglio dell'ANAS ⁽¹⁾.

3.32. Per una razionale disamina della fattispecie riguardante l'ex Amministratore, preliminare ed essenziale si appalesa l'enunciazione prima e l'interpretazione poi del sistema normativo che presiede il regime di «munus publicum» dell'Amministratore dell'Ente.

L'art. 5 della legge istitutiva dell'ANAS (D.L.gs. 26 febbraio 1994, n. 143) statuisce, tra l'altro, che la nomina, lo stato giuridico ed economico dei componenti e le relazioni tra gli organi sono disciplinati dallo Statuto e che i relativi compensi sono fissati dal Ministro LL.PP. (oggi Infrastrutture e Trasporti) di concerto con il Ministro del Tesoro (oggi Economia e Finanze).

Dispone il successivo art. 7 che l'Amministratore è revocato dall'incarico per gravi inadempimenti (perdita di esercizio, gravi inadempimenti nell'attuazione del programma, irregolarità amministrative o contabili denunciate dal C.R.), mentre il **successivo art. 11** prevede che «il **compenso** dell'Amministratore straordinario è stabilito con decreto del Ministro LL.PP. (oggi Infrastrutture e Trasporti) di concerto con il

⁽¹⁾ Si precisa che i suddetti atti non sono stati sottoposti al controllo preventivo della Corte, perché esclusi dalle tipologie indicate dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Ministro del Tesoro (oggi Economia e Finanze)».

L'art. 3 del D.P.R. 21 aprile 1995, n. 242 (Statuto dell'Ente) riprodotto nel D.P.R. 21 settembre 2001, n. 389 **statuisce** che ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile e che gli emolumenti loro spettanti vanno determinati in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.

Il successivo art. 8, comma 4 prevede che **il rapporto dell'Amministratore è regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il rapporto di lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.**

La risoluzione anticipata e concordata del mandato di Amministratore verso un congruo corrispettivo all'interessato, determinato a titolo risarcitorio/transattivo, sembra riposare su tale ultima normativa.

3.33. Peraltro, il procedimento seguito non appare del tutto coerente con la lettera del **C.C.N.L., che non prevede la sua applicazione all'Amministratore/Presidente.**

3.34. Né, d'altra parte, può ammettersi, in via generale, il ricorso alla «negoiazione» ogniqualvolta il Ministro vigilante oppure l'Amministratore ritengano opportuno procedere, in mancanza di esplicitate ragioni di pubblico interesse, al rinnovo delle cariche dell'ANAS.

3.35. L'accordo, qualificato di natura risarcitoria/transattiva, avrebbe dovuto acquisire il **preliminare parere dell'Avvocatura dello**

Stato insieme al «**concerto**» del **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, responsabile con l'Autorità vigilante per la determinazione dell'indennità di carica e, di riflesso, per la definizione di ogni altra questione collegata alla stessa.

3.36. In particolare, l'Avvocatura Generale dello Stato avrebbe dovuto pronunciarsi sull'opportunità dell'accordo transattivo, soprattutto in relazione ai rischi di un probabile contenzioso. Consegue che l'Avvocatura Generale dello Stato deve esprimersi – su un piano diverso di questa Corte – con riferimento alla richiesta avanzata dal Ministro sia ai fini di perfezionare il procedimento transattivo, che impone l'obbligatorietà del parere, sia sotto il profilo sostanziale e funzionale, perché, una volta riconosciuto che l'interessato non ha titolo ad invocare i punti 14 e 15 dell'Accordo, deve pronunciarsi sull'**an** e sul **quantum** previsto dall'Accordo stesso.

Pertanto, la Corte si riserva di riferire sull'intera questione, anche con riferimento agli importi corrisposti al di fuori dell'Accordo.

3.37. Alla luce delle **conseguenze abnormi** emergenti dal caso in esame, la Corte rileva l'illegittimità dell'art. 8 dello Statuto (D.P.R. 21 aprile 1995, n. 242) e segnala la sua grave incongruenza anche al fine di evitare che una analoga disposizione sia introdotta nel nuovo Statuto della S.p.A.

g) L'organizzazione dell'Ente

3.38. Attualmente il nuovo «vertice» sta procedendo alla

riorganizzazione dell'Ente nel duplice obiettivo di migliorarne l'azione ed i correlati risultati.

Poiché il relativo lavoro è ancora **in fieri** si fa riserva di riferirne gli esiti nella prossima relazione.

4. LE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

a) Sistema autostradale

- 4.1. L'estensione della rete autostradale è di **km 6.474,5**, di cui:
- **km 5.584,2 a pedaggio**, inclusi i trafori e le autostrade in concessione;
 - **km 890,3 a traffico libero**, in gestione ANAS.
- 4.2. Nel dettaglio, il sistema autostradale in concessione si articola in **23 concessionari**, di cui **20 partecipati direttamente ovvero indirettamente dalla Società Autostrade** e le restanti tre gestite da organismi estranei a quest'ultima società.
- 4.3. Le autostrade gestite direttamente dall'ANAS sono le seguenti:
1. Grande raccordo Anulare di Roma;
 2. collegamento tra Roma e l'Aeroporto internazionale di Fiumicino;
 3. Autostrada Salerno-Reggio Calabria;
 4. Autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo;
 5. delle Autostrade A24 e A25 (Autostrade dei Parchi) gestite dall'ANAS con il prossimo subentro della nuova concessione (Società Autostrade S.p.A. e Società Toto S.p.A.).
- Sulla procedura di appalto per il rilascio di quest'ultima concessione alla Società Autostrade si fa rinvio al successivo paragrafo 4.21.

b) Connotati della concessione autostradale

4.4. La Corte dei Conti, nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) per gli esercizi finanziari 1998-2000, ebbe a sottolineare che l'intervento delle concessionarie nel settore autostradale deve realizzare un **equo e felice connubio** della tutela del pubblico interesse e della partecipazione dei privati alla realizzazione e gestione delle correlate opere pubbliche con l'assoluta salvaguardia del **principio di economicità**, in modo che il ricorso al privato conduca alla più proficua scelta per assicurare alla clientela la migliore prestazione da parte del concessionario, in un **regime concorrenziale** e di sussistenza del **rischio d'impresa** a carico del concessionario.

Il suddetto quadro di riferimento è desumibile dalla disciplina normativa europea nonché dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui l'attività amministrativa «è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità». In tale prospettiva, essenziale presupposto diviene **l'esistenza di un valido sistema di controllo**, atto a verificare tutti gli elementi economico-finanziari delle concessionarie ed a predisporre studi dettagliati, approfonditi, documentati ed affidabili fondati su un progetto tecnico, finanziario, amministrativo e organizzativo tale da conseguire i migliori risultati per le finanze pubbliche e fornire il miglior servizio alla clientela autostradale.

4.5. Dagli accertamenti compiuti nei confronti della Società Autostrade si desumono elementi di **perplexità** in ordine al corretto soddisfacimento delle suddette condizioni: e ciò sia per il **carattere dominante** assunto dalla suddetta concessionaria

nel settore autostradale, prossimo al **ruolo di «monopolista»**.

c) Società Autostrade (posizione dominante)

4.6. La Società Autostradale S.p.A. (autostradale) è stata privatizzata nel dicembre 1999 con la costituzione di un **«nucleo duro»** costituito da «Schemaventotto», possessore del 30% dell'intero pacchetto azionario, di cui il 16% è di proprietà di Edizione Holding.

Scopo dell'operazione, accanto alla necessità di **«far cassa»** da parte del Tesoro dello Stato, era il bisogno di privatizzare le imprese pubbliche in un regime di liberalizzazione del mercato.

Tali obiettivi sono stati eseguiti solo parzialmente, perché la **liberalizzazione** del mercato non si è verificata con la conseguenza di trasferire sostanzialmente il **monopolio** pubblico in mano privata.

4.7. D'altro canto, la possibilità (legge 30 aprile 1999, n. 136) di consentire anche lo svolgimento di altre operazioni economiche in settori anche distanti dalla costruzione e gestione di autostrade, determina l'impossibilità di una corretta ponderazione e valutazione del **«piano finanziario»**, in cui sono precisati gli obblighi di Autostrade ed il corrispettivo per il servizio prestato a favore dello Stato, con la conseguenza di provocare l'insufficienza, o comunque la sostanziale carenza, dell'azione di controllo, rimessa alla concedente (ANAS).

4.8. La Corte richiama l'attenzione del Parlamento e del Governo sull'opportunità di rimodulare l'attuale situazione in modo da